

DELIBERAZIONE 14 MARZO 2023

97/2023/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA SUL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE
RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA, PER L'ANNO 2018**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1242^a riunione del 14 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 912/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 912/2017/R/eel);
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA S.p.A., dell'1 dicembre 2017, prot. Autorità 39255, dell'1 dicembre 2017 (comunicazione Ottana);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 25 marzo 2019, prot. Autorità 7376, del 26 marzo 2019 (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito anche: ALPERIA TRADING), del 30 aprile 2021, prot. Autorità 19482, di pari data (di seguito: comunicazione Alperia).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali; secondo quanto previsto dal comma 63.12, l'utente riceve da Terna il Corrispettivo nell'ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell'ipotesi che il relativo importo sia negativo;
- con la deliberazione 912/2017/R/eel, a seguito dell'istanza formulata con la comunicazione Ottana, l'impianto Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2018;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione Alperia, ALPERIA TRADING ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2018, in relazione all'impianto Biopower Sardegna; dalla menzionata documentazione risulta che il Corrispettivo è di segno negativo;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende, per l'impianto Biopower Sardegna – per il quale l'Autorità ha già determinato il conguaglio del Corrispettivo per anni anteriori al 2018 – il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la suddetta determinazione e i costi fissi stimati per l'anno 2018 che l'utente del dispacciamento ha indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;

- dalla documentazione di cui alla comunicazione Alperia non risulta alcuna decurtazione dei costi fissi per eccesso di indisponibilità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di consentire a Terna di acquisire risorse che possono contribuire a compensare almeno parzialmente le partite di segno negativo connesse all'applicazione del regime di reintegrazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, ALPERIA TRADING riconosca a Terna un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Biopower Sardegna, ammesso al regime di reintegrazione per l'anno 2018, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- determinare l'Acconto, per l'impianto Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING, come pari alla differenza tra:
 - il margine di contribuzione risultante dalla documentazione di cui alla comunicazione Alperia;
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2018 e l'importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell'eccesso di indisponibilità che, con la comunicazione Terna, la suddetta società ha indicato rispetto al valore medio storico, secondo quanto previsto dal comma 65.22

DELIBERA

1. di prevedere che ALPERIA TRADING S.r.l. riconosca a Terna S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Biopower Sardegna, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2018, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che ALPERIA TRADING S.r.l. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 28 aprile 2023;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ALPERIA TRADING S.r.l.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini